



**COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 29 del 09/06/2015

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2015**

L'anno 2015, addì nove del mese di giugno alle ore 21:45, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
DICIO'TTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
BERTI JESSICA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SALVETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	NO

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.

Ass.

X

Il Sindaco, dato atto che è stata effettuata una discussione unica sul punto n. 3 all'ordine del giorno del Consiglio odierno e riportata precedentemente alla deliberazione n. 25 in data odierna non essendoci richieste di intervento, passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Legge Regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che *“Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”*;
- l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che *“1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”*;
- l'art. 1 comma 124, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, il quale prevede che *“Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.”*;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, immediatamente eseguibile, che riprende quanto deciso d'intesa tra i Sindaci di Lari e Casciana Terme in data 31.12.2013, è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del comune di Casciana Terme Lari,
 - i regolamenti di contabilità, economato, di organizzazione degli uffici e servizi, il Regolamento dei controlli interni, dei servizi, lavori, servizi e forniture in economia da applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari;
 - nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, gli stessi estendono il proprio vigore a tutto il nuovo comune;
 - nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli estinti

comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più di recente;

Richiamati

- Part. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare, i seguenti commi:
 - comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - comma 682, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:
 - criteri di determinazioni delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie ,
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed agevolazioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - comma 683, il quale stabilisce che *“ il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”* ;
 - comma 704, che ha abrogato l'art.14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011 n.214, istitutivo della TARES;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

Richiamati, inoltre,

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/10/2014;

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015, allegato agli atti;

Tenuto conto che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Preso atto che ai sensi del comma 652 della L.147/2013, il Comune, in alternativa ai criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della direttiva Europea n.2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo dei servizi sui rifiuti.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. **A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 e commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;

Dato atto

- che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2015 in € 277.320,00 trova copertura nell'apposito intervento del bilancio di previsione dell'anno 2015;
- che, ai sensi del comma 666, art.1, della L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Per l'anno 2015 il tributo provinciale è applicato nella misura del 5%.

Visto il comma 688, art.1, della L.147/2013 ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento TARI prevedendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla Tasi;

Dato atto che questo Ente, tenendo conto delle tempistiche di approvazione del Bilancio di Previsione, ha stabilito per l'anno 2015 che il pagamento della tassa sui rifiuti è effettuato in 4 rate con le seguenti scadenze: - 30 Settembre, 31 Ottobre, 30 Novembre, 21 Dicembre 2015 -

Ritenuto, inoltre, di dover stabilire il termine entro il quale i contribuenti devono produrre istanza per poter beneficiare delle agevolazioni di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (TARI), salvo per quei casi specificatamente individuati nel regolamento, questo Comune ha previsto l'individuazione della data del 15 Luglio 2015 che risulta consona con la tempistica di elaborazione dei dati per la successiva emissione degli avvisi di pagamento.

Richiamato

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

- l'art.1 comma 169 della L.296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n.115 del 20/05/2015, ha differito ulteriormente al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, sulla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giacomo Orazzini, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, sulla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giacomo Orazzini, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Acquisiti i pareri positivi espressi dalla Commissione Consiliare;

Visto

- lo Statuto dell'Ente
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori Erica, Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16

DELIBERA

1. Di approvare per **l'anno 2015**, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (**ALL. A**) che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, tenuto conto altresì degli oneri derivanti dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa

sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2015 come autorizzazione di spesa nell'intervento 1 01 04 08 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

3. Di dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
4. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno;
5. Di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Pisa con atto del 10/12/2014;
6. Di stabilire esclusivamente per **l'anno 2015** che:
 - Il pagamento è effettuato **in 4 rate** aventi le seguenti scadenze: 30 Settembre 2015, 31 Ottobre 2015, 30 Novembre 2015, 21 Dicembre 2015.
 - Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie di cui agli articoli **13 e 14** del Regolamento TARI, salvo diversa e specifica indicazione, l'utente interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dal comune e messo a disposizione gratuitamente, da presentare all'Ente a pena di nullità entro il **15 LUGLIO 2015**;
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale;
8. Di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Affari Generali, Dott. Giacomo Orazzini competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
9. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori Erica, Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo)
Astenuti	n. 0

Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri votanti n. 16

D E L I B E R A

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li 09/06/2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Giacomo Orazzini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li 09/06/2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to Dott. Giacomo Orazzini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
f.to **Matteo Cartacci**

Sindaco
f.to **Mirko Terreni**

Il Segretario Comunale
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari Generali - U.O. Segreteria

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Giacomo Orazzini